



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE PERRINO

Seduta del 22/07/2020

FATTO

Parte ricorrente si è rivolta all'Abf rappresentando di essere titolare di n. 4 buoni fruttiferi: tre tutti di pari importo ed appartenenti alla serie "Q", emessi tra la fine del 1987 e l'inizio del 1988, ed un quarto titolo appartenente alla serie "Q/P", emesso in data 26.08.1986.

Con riferimento a tale ultimo buono, emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986, parte ricorrente evidenzia che la stampigliatura originaria, posta sul retro, prevede un regime di rimborso più favorevole rispetto a quello stabilito dal suddetto decreto.

In particolare, con il timbro sovrapposto alla tabella originaria, mediante il quale è stato recepito il D.M. citato, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste, le quali, pertanto, trovano applicazione limitatamente al periodo suddetto.

Avuto riguardo, invece, ai titoli appartenenti alla serie "Q", lamenta l'applicazione retroattiva, da parte dell'intermediario, di una disposizione tributaria contenuta in un decreto ministeriale del 23/06/1997, sicché i titoli in questione andrebbero liquidati secondo i rendimenti previsti dalla tabella posta sul retro dei buoni e non applicando il D.M. del 1997 citato.

Fatte le superiori premesse, parte ricorrente chiede all'Arbitro di condannare l'intermediario resistente a liquidargli i buoni in suo possesso secondo le osservazioni di cui sopra.



Costituitosi, l'intermediario resistente rappresenta che i buoni in contestazione sono costituiti, come stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. del 13.06.1986, dal cartaceo della precedente serie, su cui sono stati apposti, sul fronte, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie (serie Q/P), mentre, sul retro, il timbro dei nuovi tassi di interesse applicati, corrispondenti alla serie Q/P sottoscritta, così come previsti dalle tabelle allegate al D.M. citato. In particolare, parte resistente sottolinea che il rendimento relativo alla serie di appartenenza è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto.

Tanto premesso eccepisce l'infondatezza del ricorso in quanto:

- i timbri, indicanti l'appartenenza alla serie "Q/P", sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal D.M. citato, modificando i tassi indicati dalla stampigliatura originaria;
- il D.M. stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la serie "Q";
- in ogni caso, il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore;
- l'importo rimborsabile è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. citato.

Nulla osserva in relazione alle contestazioni sui titoli della serie "Q".

Sulla base di tali premesse, parte resistente conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia in esame verte sull'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di quattro buoni fruttiferi emessi dall'intermediario convenuto ed in particolare, quanto al titolo n. ***114, se lo stesso debba essere rimborsato, con riferimento alle annualità dal 21° al 30° anno, secondo le condizioni apposte sul retro dello stesso oppure secondo il diverso criterio dettato dal D.M. 13.06.1986, meno vantaggioso per il sottoscrittore odierno ricorrente. Con riferimento, invece, alla liquidazione dei titoli nn. ***255, ***266 e ***077, si chiede se possa trovare applicazione la normativa tributaria di cui al D.M. Tesoro del 23 giugno 1997.

Tanto precisato, dall'esame della documentazione versata in atti e dal tenore delle difese delle parti risulta incontestato che i buoni controversi appartengono, quanto al buono n. ***114 alla serie "Q/P", mentre quanto ai buoni nn. ***255, ***266 e ***077 alla serie "Q". Tutti i predetti buoni, poi, risultano emessi posteriormente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, nel periodo in cui erano in collocamento i buoni della serie "Q".

Come è noto, il D.M. citato, nell'istituire tale ultima serie, stabiliva nuovi tassi da corrispondersi fino al 20° anno e, per il periodo successivo, un importo bimestrale da corrispondersi al tasso dell'interesse massimo raggiunto.

Parte ricorrente chiede il rimborso di detti titoli con applicazione degli interessi fino al 20° anno secondo quanto statuito dal D.M. 13.6.1986 e dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro del titolo.

In generale, con riferimento ai criteri di liquidazione del buono n. ***114, appartenente alla serie "Q/P" ma collocato successivamente all'emanazione del D.M. del 1986, i Collegi territoriali hanno stabilito che il relativo valore d'incasso deve essere determinato in base non già alla tabella stampigliata sul retro del titolo, bensì sulla scorta di quanto previsto dal predetto D.M. del giugno 1986, essendo in presenza di una eterointegrazione normativa



della disciplina regolatrice dei titoli appartenenti alla predetta categoria.

Orbene, benché i buoni in esame appartengano alla serie “Q/P”, con le conseguenze in punto di eterointegrazione normativa di cui si è detto, quanto al periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale deve osservarsi come la regolamentazione sopravvenuta di cui al D.M. 13 giugno 1986 nulla disponga al riguardo, sicché va applicata la dicitura originariamente apposta sul retro dei buoni. Quanto sopra, anche in considerazione dell’opinione costante dei Collegi territoriali, secondo cui le risultanze letterali del titolo possono essere modificate da disposizioni normative successivamente introdotte, ma prevalgono invece su quelle vigenti al tempo della emissione. In particolare, secondo il Collegio di Coordinamento n. 5676/13, *“La prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo, invero espressamente enunciata dalle Sezioni Unite solo con riferimento alla misura dei rendimenti (...) è stata suffragata dai giudici di legittimità sulla base dell’osservazione per cui, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve escludere «che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto stesso della sottoscrizione del buono». Sviluppando questo assunto, in sostanza, l’eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), troverebbe un limite nell’ipotesi in cui il provvedimento pubblicitario atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell’accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto externus relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata”* (in senso conforme anche Coll. Coordinamento n. 6142/2020).

Per queste ragioni, in accoglimento sul punto del ricorso, l’intermediario dovrà riconoscere al cliente, quanto al buono serie Q/P emesso in data 26.08.1986, gli interessi secondo l’originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986; il tutto nei limiti della domanda.

Venendo alla domanda relativa ai buoni nn. ***255, ***266 e ***077, tutti appartenenti alla serie “Q”, occorre in primo luogo evidenziare che i criteri di applicazione della ritenuta fiscale, pur non espressamente indicata sul buono, risultano disciplinati dalla normativa tributaria.

In particolare, la normativa *pro tempore* vigente, ovvero il D.M. Tesoro 23 giugno 1997, prescrive che *“gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 6,25%, i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%”*. Tale ritenuta è stata soppressa con il D. L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita con l’imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i buoni, sempre nella misura del 12,50%, disponendo che *“gli interessi maturati annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996 ovvero appartenenti alle serie “Q”, “R” e “S”, vengono capitalizzati annualmente “al netto” della ritenuta fiscale; per i BFP emessi dal 1° gennaio 1997 in poi, gli interessi vengono invece capitalizzati annualmente “al lordo” della ritenuta fiscale”*.

Al riguardo, il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142/2020, conformandosi sostanzialmente alle precedenti statuizioni, ha espresso i seguenti principi di diritto:

A) nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli;

B) l'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto.

Alla stregua di tali principi, tenuto conto della succitata disciplina fiscale sopravvenuta, ed in particolare trovando applicazione al caso di specie il D.M. 23 giugno 1997 sopra richiamato, la domanda di parte ricorrente relativa ai tre buoni ora in discorso va disattesa.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto al buono serie Q/P emesso in data 26.08.1986, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al DM 13 giugno 1986.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI